

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

CIRCOLARE TECNICA 02/18

Milano, 26 giugno 2018

OGGETTO: Risk based approach nel factoring È evoluzioni

Si trasmette il documento in oggetto, redatto dal Gruppo di lavoro %V Direttiva Antiriciclaggio+, coordinato da Tiziana Mezzanzanica. La nota approfondisce la natura del factoring nella prospettiva di un approccio basato sul rischio di riciclaggio e le relative evoluzioni a seguito del recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio. Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Willy BURKHARDT
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	BENEFIND	Alessandro CICCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO Fausto GALMARINI	LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SCIUMEÈ Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUMEQ
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	SEFIN	Claudia NEGRI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CLARIS FACTOR	DIREZIONE GENERALE		
CREDEFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIMI	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI		
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA Stefano PIERINI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GBM BANCA	DIREZIONE GENERALE Tiziana CATUOGNO		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Gianluca LAURIA		
MBFACTA	Enrico BUZZONI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Teresio TESTA Alberto REBOSIO		
MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI		
SACE FCT	Paolo ALFIERI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Sergio PASSONI		
UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI		

Gruppo di lavoro

IV Direttiva Antiriciclaggio

Risk-based approach nel factoring - evoluzioni

1. Factoring e rischio di riciclaggio

L'operazione di factoring si realizza sulla base di un contratto stipulato dall'intermediario finanziario (factor) con il cliente cedente (fornitore di beni e servizi). In relazione a tale contratto, l'intermediario procede all'acquisto di crediti commerciali sorti nell'esercizio dell'impresa del cedente, alla gestione degli stessi e all'erogazione del corrispettivo in via anticipata o differita a favore del cedente stesso. Può essere previsto, con accordo fra le parti, l'ulteriore servizio da parte del factor della garanzia del buon fine del credito ceduto ("pro soluto") nonché ulteriori servizi offerti ai debitori (clienti del cedente) quali dilazioni di pagamento sui crediti commerciali.

Come ogni strumento finanziario, anche il factoring è potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato a fini di riciclaggio: infatti si tratta di uno strumento che, per sua natura, si interpone nei flussi monetari tra le imprese e il settore finanziario.

Va tuttavia sottolineato che il rischio di riciclaggio nelle operazioni di factoring appare contenuto proprio in virtù della natura commerciale dei rapporti sottostanti: il principale rischio insito nell'operazione è infatti connesso all'eventualità che il pagamento da parte del debitore ceduto venga effettuato a valere su una cessione di beni o prestazione di servizi in realtà inesistente ovvero il cui valore venga sovrastimato allo scopo di riciclare fondi di provenienza illecita¹ (art. 648 ter c.p.).

Peraltro, a ciò si aggiunge il fatto che il factoring, nella sua forma più comune, può essere considerato come uno strumento esposto ad un rischio di riciclaggio più contenuto rispetto ad altri strumenti che possono essere considerati come "sostituti", quale ad esempio l'anticipo fatture, in virtù del rapporto che il factor instaura con il debitore ceduto. Va infatti evidenziato che nel factoring sono presenti numerosi elementi che contribuiscono a mitigare il rischio di un utilizzo del prodotto a fini di riciclaggio:

- i. il factor registra e gestisce dal punto di vista amministrativo tutte le fatture e i partitari clienti dei propri cedenti relativamente ai crediti ceduti;

¹ ...2) Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.



- ii. la gestione e l'incasso dei crediti sono svolti direttamente e per proprio conto dal factor, il quale giuridicamente è l'unico beneficiario dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto;
- iii. il factor, ai fini della gestione del rischio di credito, acquisisce e monitora nel continuo, attraverso l'utilizzo di fonti informative pubbliche, numerosi dati sui debitori ceduti che possono essere valorizzati anche ai fini del monitoraggio del rischio di riciclaggio;
- iv. sono assai rare le operazioni regolate attraverso i contanti, mentre si privilegiano, nella quasi totalità dei casi, forme di pagamento elettroniche quali, in particolare, il bonifico bancario.

Giova ricordare che anche la Banca d'Italia ha riconosciuto che il principale rischio di riciclaggio nel factoring è connesso alle truffe conseguenti alla mancanza di un reale rapporto commerciale tra cedente e ceduto (cfr. Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 *Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring*) e che tale rischio è efficacemente presidiato attraverso l'adeguata verifica del creditore cedente (unica controparte contrattuale del factor) accompagnata dal monitoraggio dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti (ancorché non sottoposti ad adeguata verifica).

Al rischio di frode nella fatturazione connaturato all'operatività si può aggiungere, nell'operatività che si basa su appalti pubblici, il rischio di essere coinvolti in fenomeni criminosi riconducibili alle condotte dei soggetti che orbitano a vario titolo intorno alla gara d'appalto. Ad esempio l'utilizzo dell'appalto per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e la corruzione dei funzionari pubblici da parte del fornitore, che possono dar luogo a reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Da quanto sopra, si evince come l'operazione di factoring presenti svariati elementi di mitigazione del rischio di utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio, che possono essere più o meno intensi a seconda della struttura dell'operazione e della natura dell'intervento del factor nei confronti del debitore. Si ritiene pertanto che il factoring sia una fattispecie limitatamente esposta al rischio di riciclaggio, ma si presta maggiormente al rischio di frode, in particolare relativamente alla cessione di fatture su prestazioni inesistenti. Sotto questo profilo, appare evidente come nel settore del factoring il rischio "riciclaggio" sia più circoscritto a fattispecie specifiche e meno evidenti rispetto ad altri prodotti.

2. Il cliente nell'operazione di factoring

Sotto il profilo dell'individuazione del cliente nell'operazione di factoring, giova ricordare che Assifact ha sempre ritenuto che i rapporti delle società di factoring con i debitori ceduti, al di fuori dei rapporti con dilazione di pagamento concordata con il debitore, non integrassero la fattispecie dei rapporti continuativi ai sensi della normativa antiriciclaggio e che il rapporto esistente tra il creditore cessionario e il debitore ceduto non fosse di natura pattizia, trattandosi di cessione di credito.

Tale posizione ha peraltro trovato conferma dall'UIC, il quale sosteneva:

Il rapporto che l'intermediario finanziario instaura con il cedente per effetto della stipula del contratto di cessione del credito deve trovare evidenza in Archivio Unico Informatico se potenzialmente idoneo a dar luogo a una pluralità di operazioni. In particolare, l'obbligo di registrazione in Archivio sussiste in caso di cessioni pro-solvendo e in tutti quei casi in cui il contratto di factoring, nel prevedere l'insieme delle prestazioni del factor, disciplini future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal cedente nei confronti dei propri debitori.

Viceversa, il rapporto contrattuale cedente-cessionario non integra la fattispecie di rapporto continuativo qualora si sostanzi in una sola cessione pro-soluto che abbia ad oggetto un unico credito e che dia luogo ad una sola movimentazione. Con riferimento al rapporto fra il cessionario e il debitore ceduto, viene peraltro indicato che l'obbligo di registrazione in Archivio sussiste quando la società di factoring conviene contrattualmente con il debitore ceduto una dilazione di pagamento in relazione ai crediti acquisiti in cessione.

Tale orientamento, seppure antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 231/2007, è stato ripreso anche nelle Linee Guida Assifact sulla Nuova Normativa Antiriciclaggio, ove veniva indicato che²:

Con riferimento specifico al settore factoring, cui queste linee guida sono destinate, si ricorda che per cliente si intende il cedente, controparte di riferimento del contratto di factoring e intestatario del rapporto continuativo con il Factor, e il debitore ceduto dilazionato, ossia sottoscrittore di un autonomo accordo di natura contrattuale con il Factor che configura un'operazione di natura finanziaria (cd. Debitore Maturity). Sono esclusi tutti gli altri rapporti con debitori ceduti in quanto relativi a pagamenti di crediti di fornitura.

Dalla lettura combinata delle indicazioni riportate, emerge chiaramente come il settore del factoring abbia storicamente considerato come clienti esclusivamente i cedenti e i debitori ceduti dilazionati, soggetti con i quali si instaura un rapporto continuativo, restando una fattispecie residuale le operazioni di natura occasionale (es pagamento di un terzo in qualità di garante del debitore ceduto). La stessa Banca d'Italia, a seguito di approfondimenti e confronti con l'Associazione sul tema, ha infine concluso che:

[...] i debitori ceduti nell'ambito di operazioni di factoring non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento.

Appare opportuno, alla luce dell'evoluzione operativa delle società e degli orientamenti della normativa, approfondire nuovamente la tematica ai fini dell'individuazione delle controparti da considerare come clienti.

È fuori dubbio che rappresenti un "cliente" il soggetto che sottoscrive un contratto di factoring con la banca o l'intermediario finanziario a cui il soggetto cede i propri crediti rivenienti dall'attività d'impresa. La sottoscrizione di un contratto di factoring configura l'apertura di un rapporto continuativo e ad esso si applicano tutte le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

Inoltre, in relazione al rapporto commerciale tra fornitori e clienti, il factor può ulteriormente intervenire concedendo al cliente una facilitazione per posticipare il pagamento dei crediti rispetto alla scadenza originaria (c.d. dilazione) e/o per stipulare un accordo per il pagamento dei propri fornitori (c.d. confirming).

Anche in questi casi, come chiarito da Banca d'Italia la controparte che stipula un accordo con il factor è da considerarsi cliente al quale si applicano gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio.

Banca d'Italia ha inoltre chiarito che "gli accordi di dilazione di pagamento, anche quando si limitano a modificare la scadenza dei termini di pagamento, sospendendo l'esigibilità immediata dei crediti, rivestono natura finanziaria a prescindere dall'eventuale produzione di effetti novativi. Nel contempo, tuttavia, si ritiene che la dilazione gratuita non sia in grado di incidere sulla natura del rapporto originario fino a far acquisire al debitore ceduto la qualifica di cliente del cessionario; del resto, tali contratti non pongono di per sé esigenze specifiche che giustificano l'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio".

² Cfr. CT 08/08, Linee guida Nuova Normativa Antiriciclaggio - Adeguata verifica della clientela e Individuazione di operazioni sospette.

Si conferma pertanto l'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio, attualmente previsti a carico dei cessionari di crediti ai debitori ceduti per tutte le dilazioni di pagamento, con l'unica eccezione delle dilazioni di pagamento concesse gratuitamente. Sul punto Banca d'Italia ha infine precisato che l'applicazione di oneri o interessi per il periodo successivo alla dilazione, anche nella misura originariamente prevista dal contratto, esclude la gratuità dell'operazione.

3. Fattori di rischio riguardanti il factoring - evoluzioni

Il Joint Committee of the European Supervisory Authorities ha recentemente pubblicato i propri orientamenti relativi ai fattori di rischio che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali³.

Il documento, che descrive i fattori che le istituzioni finanziarie dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali, presenta alcune riflessioni di carattere generale e alcuni schemi settoriali su alcune operatività specifiche.

Gli Orientamenti ESAs inoltre enunciano le modalità con cui le imprese dovrebbero graduare le rispettive misure di adeguata verifica della clientela, in modo commisurato al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che le stesse hanno individuato.

A tali orientamenti fa riferimento anche la Banca d'Italia nella propria comunicazione del 9 febbraio 2018 in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari, evidenziando che:

"[...] Per il corretto adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio, gli intermediari prendono anche in considerazione gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018 [...]"

Con riferimento al factoring, non si rinviene un orientamento settoriale applicabile direttamente.

In questa sede ci si soffermerà soprattutto sui fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni, valutandone la portata nell'ambito delle operatività proprie del factoring, e nello specifico, rifacendoci a quanto sopra, all'operatività di factoring svolta nei confronti di un cedente (cliente principale) e al servizio di dilazione a titolo oneroso del credito ceduto contrattualizzato nei confronti del debitore (cliente subordinato) e/o facilitazioni concesse al debitore per il pagamento dei propri fornitori (reverse factoring e confirming), ovvero le fattispecie che al momento attuale necessitano di eseguire l'adeguata verifica della controparte.

Nello specifico, secondo gli Orientamenti ESAs, le istituzioni *"devono considerare il rischio correlato a quanto segue:*

- a. il livello di trasparenza o opacità del prodotto, del servizio o dell'operazione offerti;*

³ ESAs, *Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali*, JC 2017 37, 04/01/2018.

- b. *la complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione; e*
- c. *il valore o la dimensione del prodotto, del servizio o dell'operazione.*

(29) Livello di trasparenza o opacità del prodotto, del servizio o dell'operazione offerti

In quale misura prodotti e servizi consentono al cliente o al titolare effettivo o alle strutture beneficiarie di restare nell'anonimato o favorire l'occultamento dell'identità degli stessi? Fra gli esempi di tali prodotti e servizi rientrano le azioni al portatore, i depositi fiduciari, i veicoli off-shore e alcuni trust, nonché soggetti giuridici, quali fondazioni che possono essere strutturate in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con società di comodo o con società aventi azionisti fiduciari

I prodotti e/o i servizi offerti dalle società di factoring normalmente non consentono né favoriscono l'anonimato del cliente o del titolare effettivo. L'eventuale presenza della catena di controllo di fiduciarie/trust è un fattore di rischio del cliente e non del prodotto⁴.

Viceversa, l'attività di factoring prevede tipicamente un'alta ingegnerizzazione dei processi e una approfondita conoscenza del cliente principale, il cedente. Il caso del not notification non contribuisce a ridurre significativamente il grado di trasparenza del prodotto, in quanto esso si differenzia meramente per l'assenza della notifica al debitore ceduto dell'interesse del factor nella transazione commerciale.

Altrettanto (e forse più) trasparente è il caso del debitore ceduto dilazionato o del reverse factoring, in cui all'adeguata verifica del cliente si accompagna anche l'identificazione, la profilazione e la valutazione del rischio di riciclaggio del debitore ceduto, che in tali ambiti diventa "cliente" della società di factoring.

In quale misura è possibile per un soggetto terzo che non sia parte del rapporto d'affari impartire istruzioni, ad esempio nel caso di alcune relazioni bancarie di corrispondenza?

Non si ritiene possibile per soggetti terzi all'operazione impartire istruzioni al factor. Eventuali terzi pagatori, diversi dal debitore ceduto, sono comunque identificati dal factor nell'ambito delle c.d. operazioni occasionali.

(30) Complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione

in quale misura l'operazione è complessa e coinvolge una pluralità di parti o di paesi come, ad esempio, nel caso di alcune operazioni di trade finance? Le operazioni sono semplici, ad esempio si tratta di pagamenti regolari effettuati su un fondo pensione?

L'operazione di factoring coinvolge, sempre, una pluralità di parti (cedente e debitori ceduti). I debitori ceduti sono comunque individuati dal cliente e sottoposti al factor per una valutazione.

Nel caso del factoring internazionale, è normalmente coinvolta anche una pluralità di paesi. In un certo senso, il caso del factoring internazionale può essere considerato comparabile al trade finance (come inteso nel documento ESAs).

Le operazioni sono normalmente semplici e si esauriscono in:

- pagamento dell'anticipo da parte del factor

⁴ I trust non sono tipicamente clienti diretti delle società di factoring.

- pagamento del debito commerciale da parte del debitore ceduto
- eventuale rimborso da parte del cedente degli anticipi su crediti insoluti, se previsto dal contratto

La presenza di una dilazione a titolo oneroso non introduce elementi di particolare complessità in quanto, ancorché formalmente si traduca in un rapporto con il debitore ceduto, dal punto di vista delle operazioni l'effetto sostanziale è meramente lo spostamento della scadenza di pagamento per quest'ultimo.

In quale misura prodotti o servizi consentono il pagamento da parte di soggetti terzi o accettano pagamenti superiori al dovuto ove non normalmente previsto? Laddove siano previsti pagamenti da parte di soggetti terzi, l'impresa è a conoscenza dell'identità di tali terzi? Si tratta ad esempio di un ente previdenziale statale o di un garante? Oppure, i prodotti e servizi sono finanziati esclusivamente mediante il trasferimento di fondi dal conto personale del cliente presso un altro istituto finanziario soggetto a norme e a vigilanza AML/CFT comparabili a quelle previste dalla direttiva (UE) 2015/849?

Nel factoring, trattandosi di operazione autoliquidante basata sulla cessione di crediti commerciali verso i clienti dell'impresa, i pagamenti pervengono da soggetti che non sono terzi rispetto al rapporto commerciale sottostante la cessione di crediti, ovvero i debitori ceduti. Il factor effettua una valutazione di tali soggetti nell'ambito del processo creditizio, sebbene non siano classificati come clienti (salvo nei casi previsti dalla normativa antiriciclaggio) e pertanto su di essi non è richiesta la c.d. adeguata verifica. Ciò non toglie che i soggetti in questione vengano valutati nell'ambito della adeguata verifica effettuata sul cliente/cedente al fine di verificare non solo le caratteristiche soggettive dei debitori ma anche la coerenza della transazione commerciale sottostante (scopo e natura dell'operazione).

Il debitore che ha sottoscritto un contratto di dilazione o di convenzione (factoring reverse) è invece considerato cliente del factor.

Nel caso di pagamenti effettuati da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di factoring in essere (es. garante del debitore ceduto) si configura l'ipotesi di operazione occasionale nell'ambito della quale il factor procede all'adeguata verifica e all'applicazione della normativa antiriciclaggio.

L'impresa comprende i rischi associati al proprio prodotto o servizio nuovo o innovativo, in particolare nel caso in cui questo comporti l'uso di nuove tecnologie o metodi di pagamento?

L'attività di factoring è svolta da banche o intermediari finanziari qualificati e vigilati dalla Banca d'Italia, chiamati a valutare e comprendere i rischi, assoggettati ad obblighi di autovalutazione e ad adempimenti ai quali, storicamente, il sistema finanziario e il settore del factoring hanno prestato particolare attenzione. Lo sviluppo di piattaforme tecnologiche orientate alla completa digitalizzazione del rapporto di factoring è allo studio, e le problematiche antiriciclaggio sono fra i profili principali di analisi in tale ambito, dove assume particolare rilevanza lo svolgimento dell'adeguata verifica a distanza.

Le operazioni di factoring possono essere svolte per il tramite di apposite infrastrutture tecnologiche. Attualmente tale utilizzo è sostanzialmente limitato alle operazioni di reverse factoring, dove le informazioni sulle fatture emesse, riconosciute, anticipate, pagate ecc... possono essere scambiate fra gli aderenti allo schema di reverse factoring attraverso piattaforme dedicate.

L'operatività a distanza normalmente prevede comunque un momento di contatto con il cedente che consente l'adeguata verifica dello stesso.

(31) Valore o la dimensione del prodotto, del servizio o dell'operazione

in quale misura prodotti o servizi sono considerati a elevata concentrazione di contante (come avviene per molti servizi di pagamento, ma anche per alcuni conti correnti)?

Il factoring non prevede l'uso di contante. Al contrario, il ricorso al contante o mezzi di pagamento assimilabili è di fatto inesistente ed il ricorso a strumenti diversi da quelli tracciabili è estremamente raro e circoscritto a fattispecie specifiche.

In quale misura prodotti o servizi agevolano o incoraggiano operazioni di valore elevato? Vi sono massimali rispetto al valore dell'operazione o al livello di premio che potrebbero limitare l'uso del prodotto o del servizio per ragioni di ML/TF?

I servizi offerti dalle società di factoring non agevolano né incoraggiano l'operazione ma si rivolgono normalmente a clientela corporate, trattando tipicamente operazioni commerciali di importo elevato. Nella prassi esistono dei massimali in funzione delle delibere adottate che tipicamente esprimono limiti operativi coerenti con la struttura dell'operazione, anche sotto il profilo del rischio di riciclaggio, per la coppia cedente – debitore ceduto.

Conclusioni

Dall'analisi svolta si ritiene di poter considerare il factoring come un prodotto in generale a rischio contenuto di utilizzo a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rischio peraltro limitato a fattispecie specifiche che si esauriscono sostanzialmente nella cessione di fatture false e/o rivenienti da prestazioni inesistenti e/o oggetto di provenienza illecita⁵.

Ciò premesso, l'elevato grado di personalizzazione delle operazioni non consente di poter classificare il prodotto "factoring" fra i prodotti o servizi a basso rischio, dovendosi esaminare le caratteristiche dell'operazione caso per caso in relazione alle specificità della clientela, della transazione commerciale sottostante al rapporto di factoring e dello scopo e natura del servizio.

In tale ambito è tuttavia possibile individuare, una sostanziale distinzione tra:

- prodotti di "factoring" offerti al cliente, che possiamo definire principale, con il quale il factor instaura un rapporto continuativo con un elevato grado di personalizzazione, tipicamente il cedente o il debitore contrattualizzato sulla base di una convenzione con la società di factoring c.d. reverse factoring e/o confirming⁶;
- prodotti di "factoring" offerti al cliente, che possiamo definire secondario, con il quale il factor instaura un rapporto continuativo solo a seguito di un rapporto già in essere con il cliente principale. Tali prodotti risultano essere molto più semplici, standardizzati e di importo inferiore rispetto ai i prodotti riferiti a clienti principali e si configurano tipicamente come dilazioni a debitori di un cliente già

⁵ Cfr. per la definizione di riciclaggio l'art. 648 ter c.p.: [...] impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'art. 2 comma 4 del d.lgs. 231/07.

⁶ Si precisa che il confirming, nell'ambito del quale l'intermediario si limita a pagare un debito commerciale del cliente su indicazione di quest'ultimo, non genera rapporti continuativi né occasionali con il soggetto fornitore salvo il caso in cui l'operazione sia triangolata a monte.



cedente della società di factoring oppure cessioni di credito effettuate dai fornitori di un debitore già convenzionato con la società di factoring c.d. reverse factoring.

In tale ultimo caso paiono riscontrabili tutte le caratteristiche previste dalla norma, art. 23 d.lgs. 231/07 – comma 2 punto b.4, per l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Altresì si ritiene che le operazioni su crediti commerciali verso enti pubblici oggetto di certificazione sulla relativa piattaforma online possano ridurre il rischio di riciclaggio in quanto il cedente si è già accreditato sulla piattaforma ministeriale, la pubblica amministrazione è un soggetto a basso rischio e, inoltre, la certificazione fornisce prova che i) il credito esiste e ii) il processo di verifica e liquidazione del credito da parte della PA è concluso, limitando così il principale rischio di riciclaggio a cui il factoring è soggetto, ovvero agevolare pagamenti di crediti commerciali a fronte di prestazioni inesistenti. L'eventuale taglio contenuto dell'operazione può essere considerato un ulteriore elemento di contenimento del rischio.

Sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18, tenuto conto anche degli orientamenti definitivi dell'ESA e degli esempi riportati (pag.47) si considerano altresì le seguenti possibilità:

- posticipare la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo a una determinata data successiva all'instaurazione del rapporto;
- accertare l'identità del cliente sulla base di un pagamento effettuato a valere su un conto, intestato o cointestato al cliente o del quale il cliente può essere dimostrato abbia il controllo, presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato nel SEE;
- servirsi di metodi alternativi per la verifica dell'identità;
- condurre un controllo ad intensità ridotta considerato che l'operazione prevede flussi finanziari "semplici", connessi all'anticipo e al rimborso dei crediti ceduti, e non movimentano denaro contante.

Per i metodi alternativi (rispetto al tradizionale *de visus*) da poter utilizzare per la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, pare opportuno privilegiare metodologie snelle e informatizzate quali quelle previste dall'art.19 comma a)1 – [...] dati identificativi risultanti da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'art 24 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82 , a)2 [...] per i clienti in possesso di un'identità digitale rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica.